

Prot. n. 70086 del 21/7/2021

Determinazione direttoriale

Approvazione procedura di concessione e schema di contratto di sperimentazione non esclusiva e a titolo gratuito per varietà/linee sperimentali di pisello, lupino bianco, favino, erba medica e trifoglio alessandrino

Il Dott. Luca Buttazzoni, Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA), nominato con Decreto Presidenziale n. 9 del 01/06/2017 con decorrenza dal 15/06/2017 per un periodo di quattro anni, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2021 con Decreto Presidenziale Prot. n. 50296 del 26 maggio 2021,

VISTO il D. Leg.vo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato istituito il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura;

VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l'anno 2015), e, in particolare l'art. 1, comma 381 che prevede l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria - INEA - nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA -, che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

VISTO lo Statuto del CREA, adottato con regolamento emanato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 gennaio 2017, n. 1165 e pubblicato nella G.U. n. 76 del 31 marzo 2017;

VISTO il Decreto commissariale n. 57 del 6 aprile 2017 con il quale sono stati istituiti i Centri di ricerca del CREA;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario n. 72 e 73 del 10 giugno 2020 con i quali sono stati rispettivamente emanati il Regolamento di Amministrazione e Contabilità (RAC) ed il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) del CREA, approvati dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con note prot. n. 6032 e 6033 del 29 maggio 2020 ed entrati in vigore il giorno 1° agosto 2020;

VISTO il Decreto del Direttore Generale CREA n. 239 del 22 febbraio 2018 recante *“Approvazione della Guida Operativa essenziale per la tutela della Proprietà Intellettuale del CREA e indicazioni procedurali per la valorizzazione della stessa attraverso la finalizzazione dei contratti attivi”*;

VISTA la Determina n. 1172 del 10/11/2020 recante l'approvazione dell'Avviso per l'acquisizione di contratti di sperimentazione non esclusiva e a titolo gratuito per varietà/linee sperimentali di pisello, lupino bianco, favino, erba medica e trifoglio alessandrino presso il CREA-ZA sede di Lodi;

VISTO l'Avviso Prot. n. 84937 pubblicato sul sito dell'Ente l'11/11/2020 recante 'Invito a presentare manifestazione di interesse per l'acquisizione di contratti di sperimentazione non esclusiva e a titolo gratuito per varietà/linee sperimentali di pisello, lupino bianco, favino, erba medica e trifoglio alessandrino' come di seguito indicate:

- a) Varietà sperimentali “MSI007”, “MSI022”, “MSI062” e “MSI034” (denominazioni provvisorie) di erba medica (*Medicago sativa* L.);
- b) Varietà “Pantera Rosa” e “Pifor” (entrambe in corso di iscrizione al Registro varietale) di pisello (*Pisum sativum* L.);
- c) Linee sperimentali “KI L_16” e “KI_26” (denominazioni provvisorie) di pisello (*Pisum sativum* L.);
- d) Varietà “Arsenio” (in corso di iscrizione al Registro varietale) di lupino bianco (*Lupinus albus* L.);
- e) Varietà “Tano” (in corso di iscrizione al Registro varietale) di favino (*Vicia faba* L.);

f) Varietà sperimentale “Sintetica-E” (denominazione provvisoria) di trifoglio alessandrino (*Trifolium alexandrinum* L.);

CONSIDERATO che alla data di scadenza dell’Avviso fissata alle ore 12.00 dell’11/12/2020 risultavano pervenute n. 5 manifestazioni di interesse per l’acquisizione di contratti di sperimentazione per linee/varietà suddette;

VISTA la propria determinazione direttoriale n. 3 del 12/01/2021, con la quale è stata nominata la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta all’Avviso citato;

PRESO ATTO che la predetta Commissione ha ritenuto che le manifestazioni d’interesse pervenute siano rispondenti ai requisiti previsti ai fini della stipula dei contratti di sperimentazione;

VISTO lo schema di “contratto di sperimentazione per varietà/linee sperimentali” che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;

RITENUTO di dover procedere, nell’interesse dell’Amministrazione, ad assumere idonea iniziativa in merito;

DETERMINA

Articolo 1 - Per quanto in premessa di prendere atto del verbale redatto dalla Commissione di valutazione in data 09/07/2021, approvandone l’esito.

Articolo 2. E’ approvato lo schema di “contratto di sperimentazione per varietà/linee sperimentali” che come Allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina.

Articolo 3 - La Ditta Ferri Luigi Sementi srl P.IVA 02585710367 è idonea ad acquisire un contratto di sperimentazione non esclusiva e a titolo gratuito per la varietà di trifoglio alessandrino “Sintetica-E”.

Articolo 4 - La Ditta RV Venturoli srl P. IVA 03863461202 è idonea ad acquisire un contratto di sperimentazione non esclusiva e a titolo gratuito per le varietà “Tano“ di favino, “Pantera Rosa“ di pisello e “MSI007“ e “MSI034“ di erba medica.

Articolo 5 - La Ditta Padana Sementi Elette srl P.IVA 00224210286 è idonea ad acquisire un contratto di sperimentazione non esclusiva e a titolo gratuito per la varietà di trifoglio alessandrino “Sintetica-E”.

Articolo 6 – La Ditta ISEA srl P.IVA 01566230437 è idonea ad acquisire un contratto di sperimentazione non esclusiva e a titolo gratuito per le varietà “Tano“ di favino e “Pantera Rosa“ di pisello.

Articolo 7 – La Ditta Lo Porto Salvatore & C. snc P.IVA 03349220826 è idonea ad acquisire un contratto di sperimentazione non esclusiva e a titolo gratuito per le varietà “Tano“ di favino, “Arsenio” di lupino bianco e “Sintetica-E” di trifoglio alessandrino.

Articolo 4 - Copia della presente viene trasmessa all’Ufficio Trasferimento tecnologico.

Il Direttore
F.to Dr. Luca Buttazzoni

CONTRATTO DI SPERIMENTAZIONE **Per varietà/linee sperimentali di**

TRA I SOTTOSCRITTI

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, con sede legale in Roma 00198, via Po 14 e sede amministrativa in Lodi, viale Piacenza 29, nella persona del Dott. Luca Buttazoni in qualità di Direttore di Centro di CREA - Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura a ciò nominato con Decreto Presidenziale n° 9 del 01.06.2017 successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2021 con Decreto Presidenziale Prot. n. 50296 del 26 maggio 2021, di seguito denominato CREA-ZA

E

..... con sede legale in....., C.F. e P.IVA., nella persona del legale rappresentante,, di seguito denominata DITTA

PREMESSO CHE

- a) Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27.1.2017;
- b) Ai sensi degli articoli 3 del D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999 e dell'art. 2 del suindicato Statuto, il CREA è costituente di varietà vegetali e svolge attività di miglioramento genetico e varietale tramite le proprie articolazioni territoriali denominate Centri di ricerca, tra le quali il Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura;
- c) CREA-ZA coordina diverse attività di sperimentazione, selezione e valutazione di materiale vegetale dalle quali è stata ottenuta la selezione di trifoglio alessandrino indicata nell'Allegato 1 e oggetto del presente Contratto;
- d) CREA-ZA, al fine di dare ampia pubblicità ai risultati ottenuti dalle attività sopra richiamate, organizza periodicamente incontri tecnici per promuovere il materiale genetico scaturito nell'ambito di progetti di breeding, a cui tutte le aziende sementiere sono invitate a partecipare per esprimere le proprie considerazioni tecniche di merito;
- e) Il CREA in data 10 novembre 2020, prot. N 1172 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Avviso pubblico di invito a presentare manifestazioni di interesse per attività di sperimentazione su varietà/linee sperimentali di pisello, lupino bianco, favino, erba medica e trifoglio alessandrino;
- f) La DITTA, interessata alla varietà/linea sperimentale, ha espresso il proprio interesse a sperimentare, in forma non esclusiva, senza impegno economico, senza diritto di prelazione o ogni altro diritto e senza garanzia di futura diffusione commerciale, il materiale genetico oggetto del presente Contratto nel territorio nazionale.

SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto del Contratto

CREA-ZA concede alla DITTA il diritto non esclusivo e per la durata del presente Contratto, di sperimentare a proprie spese la varietà/linea sperimentale come indicato nell'Allegato 1.

Il presente Contratto viene formalizzato solo ed esclusivamente a fini sperimentali per verificare la potenzialità produttiva e le caratteristiche agronomiche del materiale riportato nell'Allegato 1 e non assegna alla DITTA alcun diritto sulla gestione ed in merito all'eventuale futura diffusione commerciale e protezione brevettuale delle selezioni oggetto del presente Contratto.

Art. 2 Individuazione del territorio contrattuale di applicazione

La sperimentazione in oggetto dovrà essere condotta esclusivamente all'interno del territorio italiano secondo le indicazioni tecniche di coltivazione fornite da CREA-ZA e secondo le modalità indicate nel successivo

articolo 4. L'eventuale estensione della sperimentazione ad altri Paesi dovrà essere preventivamente richiesta a, ed autorizzata da, CREA-ZA tramite atto scritto.

Art. 3 Durata del contratto

Il presente Contratto ha durata di 1 anno dalla data di stipula e sarà prorogabile di un ulteriore anno a discrezione di CREA-ZA dietro richiesta della DITTA.

Art. 4 Modalità operative

La DITTA si impegna a coltivare le piante della varietà/linea sperimentale indicata nell'Allegato 1 direttamente e ai soli fini sperimentali, rispettando tutte le clausole stabilite dal presente Contratto.

Le piante della varietà/linea sperimentale in oggetto devono essere coltivate secondo le tecniche tradizionali, concordate con CREA-ZA, sotto il diretto controllo della DITTA che si impegna ad inviare a CREA-ZA i dati sulla localizzazione dei campi.

La DITTA provvede a che il materiale sia gestito da persone con le necessarie competenze, conoscenze, esperienze e capacità, in locali adeguati e con attrezzature adeguate alla natura del materiale. La DITTA è il solo responsabile di eventuali perdite, danni, pretese o altri obblighi derivanti dall'utilizzo del materiale, qualunque sia la causa.

Il materiale è sperimentale per natura e viene fornito senza alcuna garanzia o impegno per la sua qualità, la redditività o la purezza (genetica o fisica), o per le sue prestazioni o idoneità per uno scopo particolare. CREA-ZA non dovrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per qualsiasi perdita o danno, di qualsiasi natura, che potrebbero derivare dalla fornitura del materiale alla DITTA, la sua diffusione intenzionale o non intenzionale, o il suo utilizzo da parte della DITTA. In particolare, CREA-ZA non potrà essere ritenuto responsabile per la comparsa di malattie o parassiti sulla varietà/linea fornita una volta che è stata trasferita alla DITTA.

Art. 5 Condizioni specifiche per la salvaguardia della proprietà intellettuale del materiale fornito

Il materiale oggetto del presente contratto può essere utilizzato esclusivamente entro i limiti della esplicita autorizzazione contenuta nel contratto. La DITTA si impegna a non utilizzare il materiale come risorsa genetica in programmi di incroci o per fini commerciali senza previa autorizzazione scritta da parte di CREA-ZA.

La DITTA si impegna altresì ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la sottrazione abusiva di materiale vegetale delle selezioni in sperimentazione. In particolare, la DITTA si impegna a:

- a) non moltiplicare il materiale fornito;
- b) non autorizzare terzi ad eseguire riproduzioni e moltiplicazioni del materiale genetico suindicato e per qualunque finalità;
- c) non coltivare piante delle selezioni in oggetto in luoghi diversi da quelli dichiarati nel presente Contratto, di cui al precedente art. 4;
- d) consentire a CREA-ZA o suo delegato l'eventuale accesso ai luoghi di coltivazione dei propri materiali genetici.

La DITTA avrà il dovere e l'obbligo di segnalare a CREA-ZA le eventuali sottrazioni di materiale vegetale, le eventuali contraffazioni e gli eventuali comportamenti scorretti, lesivi dei diritti oggetto della presente licenza, da parte di terzi.

Art. 6 Proprietà pregressa del materiale

Il materiale oggetto della sperimentazione è, e resta, di proprietà di CREA-ZA, ed è stato costituito dal personale di CREA-ZA. Nessuna ulteriore sperimentazione può essere avviata dalla DITTA senza espressa autorizzazione scritta di CREA-ZA. Il materiale non può in alcun modo essere protetto da diritti di proprietà intellettuale di sorta da parte della DITTA, o di terzi, in qualsiasi Paese.

Art. 7 Report finale e divulgazione dei risultati

La DITTA consegnerà al CREA-ZA, entro due mesi dalla scadenza del presente contratto, una breve relazione che descriva le prestazioni agronomiche del materiale valutato e gli aspetti tecnici essenziali che descrivono le attività di valutazione. Tali informazioni permetteranno a CREA-ZA di caratterizzare in modo più efficace questo materiale.

In caso di pubblicazioni scientifiche o divulgative sugli esiti della sperimentazione da parte del CREA, sarà riconosciuta alla DITTA la collaborazione svolta in fase di valutazione.

Art. 8 Esiti della sperimentazione

Il presente Contratto e l'attività ad esso sottesa non dovranno essere considerati come futura opzione di esclusiva. Pertanto, alla scadenza del presente Contratto, la DITTA dovrà provvedere alla distruzione dei materiali avuti in sperimentazione. Resta fermo che la DITTA potrà manifestare il proprio interesse alla diffusione commerciale delle selezioni in oggetto qualora il CREA-ZA decida di avviare la registrazione dei materiali di cui all'Allegato 1 e la conseguente procedura di evidenza pubblica per la concessione dei diritti di moltiplicazione ai fini della diffusione commerciale.

Art. 9 Accesso ai campi sperimentali

CREA-ZA si riserva il diritto di accedere ai luoghi di coltivazione dei propri materiali genetici al fine di verificarne il comportamento vegeto-produttivo ed accertare il rispetto delle clausole previste dal presente Contratto.

Art. 10 Clausola di manleva

CREA-ZA non sarà responsabile per eventuali danni che la DITTA possa subire o provocare a seguito della sperimentazione in oggetto nonché per richieste di risarcimento e/o pretese che dovessero essere avanzate da terzi nei confronti del CREA-ZA, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente Contratto.

Art. 11 Comunicazioni

Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio come segue:

Per CREA-ZA:

- CREA Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, viale Piacenza 29, 26900 Lodi. Indirizzo di posta elettronica za.lodi@crea.gov.it ; PEC: za@pec.crea.gov.it

Per la DITTA:

-; indirizzo di posta elettronica ; PEC:

ovvero ad ogni ulteriore domicilio che le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente. Salvo ove altrimenti richiesto, le comunicazioni potranno essere effettuate con ogni mezzo scritto, ivi compresa l'e-mail con ricevuta di lettura.

Art. 12 Risoluzione del Contratto

CREA-ZA si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente Contratto di sperimentazione in caso di inadempienza o di trasgressione accertata delle norme sopra riportate, tramite lettera via PEC o via raccomandata A/R. In tal caso, la DITTA dovrà provvedere immediatamente alla distruzione del materiale in sperimentazione. Se entro 30 giorni dal ricevimento di tale lettera di diffida, la DITTA non avrà regolarizzato, il Contratto sarà ritenuto risolto di pieno diritto per inadempimento, ai sensi dell'art 1454 del codice civile.

La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata da CREA-ZA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso nel caso in cui la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale (fusione o confluenza in altra Società) o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni.

In caso di inadempienza o di trasgressione accertata, la DITTA sarà responsabile di eventuali danni che dovessero derivare a CREA-ZA in relazione alla possibilità di presentazione della relativa domanda di registrazione/protezione/brevetazione.

Art. 13 Recesso

Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

In caso di recesso o risoluzione del Contratto, il materiale oggetto del presente Contratto tornerà nella completa disponibilità del CREA-ZA.

Art. 14 Norme applicabili e Controversie

Per tutto quanto nel presente Contratto non richiamato e specificato tra le Parti si rinvia alla normativa di settore vigente in Italia.

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le parti il Foro competente sarà di Roma.

Qualora insorgano questioni relative ad interpretazione, esecuzione e validità della presente licenza, le Parti si impegnano a perseguire la soluzione in via amministrativa preliminarmente rispetto alla proposizione di azioni giudiziali. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le parti sarà competente il Foro di Roma.

Art. 15 Tutela dei dati personali

In relazione alla tutela dei dati personali, le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle norme di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 679/2016 (GDPR) e di volersi uniformare ad esso nella gestione dei dati che dovessero essere oggetto di trattamento.

Titolari del trattamento dei dati personali sono il CREA, nella persona del Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura e la DITTA. Entrambe le Parti sono Responsabili della gestione dei dati che, in applicazione al presente contratto, dovessero essere oggetto di trattamento.

Idonea informativa sulle modalità e finalità della gestione dei dati con l'indicazione delle misure di sicurezza ed il riconoscimento dei diritti, sarà consegnata dalle Parti ad eventuali soggetti terzi interessati.

Le Parti si impegnano a non utilizzare le informazioni personali contenute nel presente Contratto nonché le informazioni oggetto di trattamento, garantendo, pertanto, la riservatezza dei dati personali degli interessati, siano essi acquisiti dalle Parti che raccolti in fase di esecuzione delle attività. Le Parti si vincolano altresì a non comunicarli e/o diffonderli presso terzi.

Art. 16 Sottoscrizione del Contratto

Il presente Contratto di sperimentazione, costituito da n. 6 premesse, n. 16 articoli e n. 1 allegati è valido solo se controfirmato unicamente in firma digitale dalle parti secondo la vigente normativa e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

CREA - Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura Il Direttore di Centro Luca Buttazoni Firmato digitalmente	La DITTA Il Rappresentante Firmato digitalmente
---	--

Allegato 1

Descrizione (specie)	Selezione (nome/sigla)	Materiale fornito (g semente)
.....